

Zeitschrift: Bollettino della Società storica locarnese
Herausgeber: Società storica locarnese
Band: 11 (2008)

Artikel: Sulla proposta di radiare 240 cittadini del catalogo elettorale di Locarno
Autor: Huber, Rodolfo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1034077>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sulla proposta di radiare 240 cittadini dal catalogo elettorale di Locarno

RODOLFO HUBER

La rivoluzione elvetica rappresenta una svolta nello sviluppo dello Stato svizzero. La fine dell'*Ancien Régime*, anche nel nostro paese, è stata accompagnata da una profonda cesura nella concezione dei rapporti fra lo Stato ed i cittadini. La totalità dei cittadini fu definita sovrana; la libertà individuale degli uomini decretata inalienabile. Con ciò venivano poste le basi per lo sviluppo democratico della nostra società.

Nel corso dell'Ottocento e del Novecento si è assistito ad una progressiva estensione dei diritti dei cittadini, così come a profondi cambiamenti nel modo di realizzare la democrazia.

La prima costituzione cantonale, quella del 1803, concedeva i diritti civili agli uomini di venti anni, se ammogliati, e a quelli di trenta anni, se celibi. Era altresì posto un limite di censo, maggiorato per chi voleva essere eletto a cariche pubbliche. Infine era necessario essere patrizio di un comune del cantone¹.

Le successive costituzioni cantonali, cioè quella del 1814 e quella del 1830, furono ancora più restrittive. In particolare diventò sempre più difficile ed oneroso acquisire il titolo di patrizio e perciò godere dei diritti civili.

Andrea Ghiringhelli e Roberto Bianchi, in uno studio pubblicato nel 1990, descrivevano la situazione nel Canton Ticino come una «democrazia imperfetta» e si chiedevano in che misura le istituzioni garantissero realmente i diritti, concedendo a tutti i cittadini condizioni di uguaglianza. Essi misuravano il grado di democratizzazione riferendosi a due fattori principali: «l'ampiezza della liberalizzazione» (cioè di quanta libertà d'espressione si godeva) e «il grado di inclusività» (ovvero la percentuale di popolazione a cui era concesso di partecipare alla contesa politica). In questa sede ci interessa il secondo aspetto. Le tappe principali, ricordate dai due storici, si possono riassumere come segue:

1 R. HUBER, *Locarno nella prima metà dell'Ottocento. Elementi di storia sociale ed economica*, Locarno 1997, pp. 73 e sgg.

1830	Alleggerimento dei requisiti patriziali e censitari.
1855	Riduzione da 25 a 20 anni dell'età per ottenere il diritto di voto.
1858	Soppressione del requisito patriziale.
1863	Soppressione dei limiti di censo.
1883	Riduzione a 20 anni dell'età per essere eletti in Gran Consiglio e a 25 in Consiglio di Stato.
1891 e 1892	Introduzione del sistema di voto proporzionale per l'elezione del Gran Consiglio e in seguito anche del Consiglio di Stato ² .

A questa cronologia si può aggiungere un'altra tappa: la legge del 24 novembre 1851 con cui fu decretata l'iscrizione a catalogo di una vasta schiera di residenti di lunga data e di «privi di patria» («Heimatlose») e concesso il diritto di voto ai Confederati. L'incorporazione dei privi di patria fu estesa ad ulteriori categorie nel 1862, comprendendo anche i figli naturali.

Già l'effetto della prima misura sul catalogo dei cittadini fu rilevante: nel 1851 a Locarno si contavano 216 iscritti, nel marzo del 1852 i cittadini registrati erano aumentati a 312³. Queste leggi furono necessarie per adeguarsi ai dispositivi della costituzione federale del 1848. Ma anche successivamente, quando fu abolito il censo e introdotto il voto proporzionale, l'estensione della partecipazione politica fu «un atto imposto dal Consiglio federale senza una reale rispondenza del popolo ticinese»⁴.

L'avversione per il rispetto delle regole democratiche si rifletteva sulla contesa politica, nella quale l'aggiramento delle norme, o il loro adattamento per favorire il proprio partito era moneta corrente. (Un simile atteggiamento lo osserviamo anche oggi, sia nelle piccole vicende di casa nostra, sia a livello internazionale. Penso che sia connaturato alla lotta per il potere e che esso si presenti ogni qualvolta i cittadini abbassino la guardia nella difesa dei principii democratici).

I metodi utilizzati nell'Ottocento per manipolare l'esito di una votazione erano diversi. In qualche caso si ricorreva al broglio, truccando (com'era successo per esempio a Locarno nel 1807) i biglietti utilizzati per il sorteggio dei candidati municipali; all'inizio del XIX secolo vi erano infatti ancora nomine che erano decise dalla sorte e non dalla maggioranza dei voti.

2 A. GHIRINGHELLI, R. BIANCHI, *Il respiro della Rivoluzione 1890. Il bivio della politica ticinese*, Bellinzona 1990, pp. 67-69.

3 R. HUBER, *Locarno nella prima metà dell'Ottocento...*, pp. 76-77.

4 A. GHIRINGHELLI, R. BIANCHI, *Il respiro della Rivoluzione...*, p. 71.

Oppure ci si serviva della confusione e della prevaricazione. Molte assemblee comunali testimoniano di questi metodi. A Locarno, nel 1827, il giudice di pace chiese al Municipio immediati ed energici provvedimenti:

Queste assemblee Comunali d'ordinario non sono che confusione e disordine e parmi che sia ormai tempo di porvi riparo. Non sarebbe prezzo dell'opera ma piuttosto un perditempo se volessi per poco intrattenervi delineando uno sbozzo qualunque del nero quadro al vivo rappresentante le nostre assemblee, quali bene spesso non presentano che schiamazzi, ingiurie, insulti, ed una vera insubordinazione. Se uno domanda la parola, o gli si tronca il filo del discorso, o non viene sentito dall'uditorio per lo strepito di tante voci che assordano anche i più acuti nell'udito, per cui non si conoscono le diverse mozioni, ne si sa tampoco l'oggetto su cui si deve deliberare ed emettere i voti; di simili scene ne foste in tante occasioni spettatori e testimonj, e tanto basta. Arrosisco di dirvelo, o[h] signori, ma sfido chicchessia a dirmi col linguaggio della verità se nelle Comuni nella valle più selvaggia si videro od udirono assemblee clamorose cotanto e vergognose come a non poche delle nostre⁵.

Anche in anni successivi, e senza che vi sia la necessità di ricordare violenze politiche estreme, come il colpo di stato del 1839 o l'assassinio Degiorgi nel 1855, si ebbero assemblee comunali sospese perché degenerate in violenze e tumulti.

Nella seconda metà dell'Ottocento, ed in particolare durante gli ultimi tre decenni del secolo, la lotta si concentra sul catalogo elettorale. Si fa di tutto pur di includere i propri sostenitori e possibilmente escludere gli avversari dagli elenchi ufficiali. Il controllo amministrativo del domicilio era spesso lacunoso, le norme complesse e contorte, e da ciò scaturiva una certa qual indeterminazione del luogo in cui un cittadino avesse il proprio domicilio politico. L'imprecisione e l'incertezza dei dati veniva senz'altro sfruttata in occasione dell'allestimento del catalogo civico. Nel 1881 il Consiglio federale, prendendo posizione sulla legge del 15 luglio 1880 relativa all'esercizio dei diritti politici a livello cantonale e comunale, aveva ribadito la necessità di conformarsi alla costituzione federale. Il Consiglio di Stato, con circolare alle municipalità del 28 gennaio 1881, chiarì pertanto cosa si dovesse intendere per domicilio politico:

A stregua pertanto del principio posto dall'art. 43 della Costituzione federale, chiarito dalla giurisprudenza di quasi sette anni, ed ora fedelmente consacrato dall'art. 1 della nostra legge, i diritti politici in materia cantonale e comunale vengono esercitati dal cittadino esclusivamente nel Comune dove ha il suo domici-

5 Archivio comunale di Locarno (ACo Locarno), 2.22.2, Esibito al municipio, 8 ottobre 1827, cit. in R. HUBER, *Locarno nella prima metà dell'Ottocento...*, pp. 130-131.

lio, e dopo tre mesi di domicilio, come stabilisce l'art. 2 della legge stessa. Ormai questo, e questo solo è il vero domicilio politico, e quindi scompaiono affatto quello di attinenza e quello elettivo per trasporto, ammessi e riconosciuti dalla abrogata legislazione cantonale⁶.

E più oltre aggiungeva che domiciliato era considerato unicamente il cittadino che ottemperava ai criteri stabiliti dalla legge, ovvero che l'intenzione di essere domiciliato «devesi intendere resa manifesta non già da una dichiarazione del cittadino, bensì dal complesso dei criteri enunciati dalla legge, indipendentemente dalle disposizioni d'animo dell'interessato». Queste decisioni limitavano la manipolazione dei cataloghi elettorali ma non impedivano di escogitare altri espedienti.

Perché non sfruttare le norme previste dall'articolo 3 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 15 luglio 1880, che peraltro già si trovavano nella legge organica comunale del 13 giugno 1854? La legge stabiliva che lo stato economico del cittadino influisse in modo determinante sul godimento dei diritti civili anche dopo la soppressione dei limiti di censo⁷. Infatti motivi di esclusione dall'Assemblea comunale, elencati in entrambe le leggi, erano i seguenti:

- a) condanna a pena infamante;
- b) chi ha fatto pratiche illecite per eleggere od essere eletto a qualche ufficio pubblico;
- c) chi ha fatto fallimento (eccetto se è in grado di provare che non fu doloso);
- d) chi era giuridicamente interdetto;
- e) chi da un anno godeva del soccorso della cassa comunale o di enti benefici;
- f) chi per due anni non ha pagato le imposte comunali o cantonali.

A Locarno la domanda, se fosse opportuno o meno di seguire alla lettera questi articoli di legge, provocò nel 1888 un acceso dibattito. Infatti il tenente colonnello Felice Rusca, che era stato commissario di governo e che fino alla svolta del 1877 aveva spesso presieduto l'assemblea, richiamandosi a queste leggi, chiese la radiazione dal catalogo di 240 cittadini perché non avevano pagato le imposte. Questa drastica misura avrebbe ridotto di oltre un terzo il numero dei cittadini con diritto di voto.

Felice Rusca non si muoveva isolato. Era uno dei portavoce dell'opposizione liberale. Il 15 gennaio scrisse una prima volta al Municipio, chie-

6 *Nuova raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1888*, vol. I, Bellinzona 1886, p. 89.

7 *Nuova raccolta generale delle leggi, dei decreti e delle convenzioni dal 1803 a tutto il 1864 in vigore nel Cantone Ticino e dei più importanti atti del diritto pubblico federale*, Lugano 1865, p. 252.

dendo genericamente che fossero radiati dal catalogo civico i cittadini in arretrato con il pagamento delle imposte, come pure quelli che godevano di un sostegno comunale. Lo stesso giorno il Municipio ricevette anche una lettera di Oradino Boletti che invece chiedeva fossero inseriti nel catalogo una ventina di cittadini di Locarno, residenti all'estero, e un'altra ventina di persone dimoranti, a suo avviso, a Locarno. Anche Boletti chiedeva la radiazione dal catalogo di diversi nominativi, «visto che in detto catalogo figurano parimenti iscritti gli allievi della Magistrale, e i Gendarmi qui di stazione i quali non sono né attinenti di Locarno né vi hanno stabile dimora, né domicilio»⁸.

Le due richieste non ottennero grande considerazione. Boletti, dopo tre mesi, l'11 aprile, denunciò il rifiuto come una violazione del diritto⁹. Felice Rusca, il 18 aprile, presentò un nuovo ricorso contro il catalogo civico in cui ribadiva quanto affermato in gennaio ed elencava per nome molti cittadini che avrebbe voluto fossero radiati dal catalogo. Essi erano suddivisi in tre categorie:

- a) 79 cittadini in arretrato col pagamento delle imposte comunali e cantonali da due anni (1886-1887);
- b) 4 cittadini che da un anno ricevevano un sussidio dalla cassa comunale;
- c) 85 cittadini che non pagavano nessuna imposta, ma figuravano sul catalogo come attinenti o domiciliati di Locarno.

Poi aggiungeva:

Osservasi che all'infuori dei Cittadini sopra indicati ve ne saranno ancora una settantina circa in condizioni identiche alli stessi dei quali però non si sa il nome non avendo potuto avere precise informazioni.

In pratica, scriveva Felice Rusca, su 595 cittadini iscritti, ve ne sono circa 240 in arretrato con le imposte e che perciò devono a norma di legge essere radiati dal catalogo¹⁰.

Il Municipio di Locarno reagì alla petizione di Felice Rusca con una dura presa di posizione. L'Assemblea, prima di discuterla, chiese che fosse data alle stampe. Ciò che effettivamente avvenne. Il testo del messaggio merita di essere largamente citato. Descrive pratiche discutibili, mette in luce notevoli discrepanze fra legge e prassi, è testimonianza politica di convinzioni democratiche molto moderne per l'epoca. L'opera fu firmata, per il Municipio, dal «Sindaco-Presidente avv. G. Volonterio».

8 ACo Locarno, *Esibiti del 15 gennaio 1888*, sc. AB 219.

9 ACo Locarno, *Esibito dell'11 aprile 1888*, sc. AB 219.

10 ACo Locarno, *Esibito del 18 aprile 1888*, sc. AB 219.

Il Municipio, nella sua opposizione alla petizione Rusca, chiamava innanzitutto a raccolta l'intera cittadinanza; l'intento era demagogico e l'argomento, dal punto di vista dello Stato di diritto, decisamente fragile: l'uso consuetudinario avrebbe dovuto prevalere sui dispositivi di legge; la democrazia contrapporsi al diritto:

Vi sembrerà strano che il Municipio, per una quistione di esclusiva ed assoluta sua competenza, abbia voluto consultare e provocare il giudizio del paese. Ma, ove considerate che la domanda urta contro una contraria consuetudine di moltissimi anni, da tutti tacitamente accolta ed esercitata, per ottenere la cancellazione dall'albo elettorale d'una numerosa schiera di cittadini per il solo motivo che sono poveri; – che ha origine, anziché nel sentimento d'ossequio alla legge, in uno sperato momentaneo interesse partigiano; – che, in conseguenza del Catalogo elettorale, come è stato sempre ed è anche oggidì composto, si sollevarono molte accuse contro il Municipio, e che altre più gravi si sarebbero sopra di lui condensate ove avesse accolta la domanda, osiamo sperare vi formerete l'opinione che giustamente abbiamo chiamato giudice della intera vertenza l'intera cittadinanza, facendola ad un tempo edotta degli unici motivi pei quali non abbiamo voluto, né vogliamo assumere la responsabilità di una misura sì ingiustamente odiosa¹¹.

Odiosa era secondo il Municipio di Locarno ogni forma di esclusione dai diritti politici per motivi di carattere censuario. L'idea era moderna. Questo assunto, che a livello federale era stato una conquista liberale, a Locarno, in quel periodo, fu difeso invece dalla compagine conservatrice:

L'idea democratica condanna qualunque distinzione tra cittadini e cittadini, nei rapporti elettorali, per titolo di possidenza. Gli è perciò che, man mano che essa progredi, caddero le barriere elettorali del voto ristretto per casta o per censo, e della miseria. La legge ticinese del 13 Giugno 1854 però, non ha introdotto il suffragio, illimitatamente universale, perché ha escluso coloro che ricevono sussidi dal Comune od al Comune non pagano le dovute imposte. Ciò nullameno in Locarno l'opinione pubblica, precorrendo più democratica riforma della legge elettorale, ha sorpassato alle accennate restrizioni, e tutti i cittadini, anche miseri, anche sussidiati dal Comune o da pii istituti, vennero iscritti nel Catalogo e poterono in ogni tempo, senza contrasto, esercitare il loro diritto sovrano. [...] Il Municipio non ha voluto aderire alla domanda del signor Rusca, perché alle sue convinzioni democratiche ripugna di eliminare dal corpo sovrano coloro che non hanno altro torto fuor quello d'essere poveri; cittadini che potrebbero ad ogni momento essere chiamati a ben maggiori sacrifici e che servono il paese in tante altre guise, forse meglio di coloro che ebbero la fortuna di trovare nascendo un pingue patrimonio¹².

11 *Messaggio della municipalità di Locarno all'assemblea comunale sulla domanda del sig. tenente-colonnello Rusca Felice di radiazione dal Catalogo Civico di 240 cittadini*, Bellinzona 1888.

12 *Messaggio della municipalità...*

Successivamente il messaggio municipale metteva bene in luce l'intento tattico-elettorale perseguito dal tenente colonnello Felice Rusca. Il Municipio conservatore aveva sostanzialmente ripreso il catalogo elettorale, come era stato formato negli anni in cui governavano i liberali. Nel 1877, l'anno della svolta politica, i liberali avevano gestito il catalogo elettorale con notevole disinvoltura, provocando più d'una censura da parte del giudice di pace. In quel periodo le manovre riguardavano soprattutto il domicilio dei votanti:

Ma il Municipio di Locarno nel 1877, tra il fragoroso plauso di chi ora è costernato pel modo con cui si formano i Cataloghi, volendo che la nostra Assemblea non abbia carattere di selvaggia, vale a dire che vi si includano i domiciliati, aveva esteso il diritto di voto anche a cittadini non attinenti di Locarno e che dimoravano in Orselina e anche nel Sottoceneri, onde il Giudice di Pace, dietro analogo ricorso, ordinò la radiazione dei signori: (attenti!)

Demarchi Ing. Plinio, perché dimorante nel Sottoceneri;

Genasci Luigi, segretario, perché ha sempre dimorato in Orselina;

Gianini Ing. Giulio, perché dimorante nel Sottoceneri;

Gorla Lodovico, perché non ebbe mai un sol giorno di dimora a Locarno;

Tonola Ulderico, perché non dimorò mai in Locarno;

Pancaldi-Pasini dottor Giuseppe e suo figlio Tiberio, dimoranti in Orselina;

Patocchi Angelo, che non ebbe mai un giorno di dimora in Locarno;

Studer Carlo, di S. Gallo, dimorante in Orselina;

Tarabola Pietro fu Giacomo, dimorante nel Comune di Orselina;

Müller Carlo, d'Andermatt, dimorante in Orselina. [...]

Bastava ai nostri critici, per avere voto in Locarno ed essere interessati al buono generale andamento della cosa pubblica, avere in affitto una qualche camera nel paese!! [...] Infine, un'altra risoluzione prese il Municipio il 20 gennajo, che ci dispensa di rispondere all'altra accusa di illegale registrazione dei gendarmi:

«Si risolve parimenti di iscrivere il gendarme Zanini Francesco di Gerolamo, da Brissago, come alla domanda da esso jeri presentata, e ciò in omaggio alla massima adottata per gli impiegati ferroviari, postali e di Verzasca».

Quando i gendarmi erano di color rosso, per massima o principio indiscutibile, dovevano votare in Locarno, anche se, non occorrendo il loro voto alle Isole, venivano a Locarno il giorno prima, ora invece è un'infamia, una brutalità la loro inclusione; [...]¹³.

Come si vede, i comuni vicini fornivano un buon serbatoio di liberali che potevano all'occorrenza essere iscritti nel catalogo di Locarno. Questo è un elemento di interazione politica fra i diversi comuni che meriterebbe di essere studiato. Il legame era determinato (come fa supporre l'accento all'affitto di stanze) dalla presenza di commercianti dimoranti in

13 *Messaggio della municipalità...*

Orselina, ma con bottega a Locarno? Oppure erano in gioco altri aspetti, come dipendenze economiche? (È noto per esempio che la famiglia Pioda, come altre, aveva costruito la sua fortuna politica fungendo da «banchiere» e grazie ad una vasta clientela di debitori). Chiaro era invece l'uso politico dell'impiego pubblico.

Gli intenti elettoralistici insiti nella richiesta di Rusca traspaiono anche da un altro grottesco ricorso contro il catalogo civico. Durante le elezioni del 6 maggio di quello stesso 1888, era stata inoltrata al Municipio una protesta di 103 cittadini che minacciavano di astenersi dal voto fino a quando non fossero stati radiati dal catalogo tutti coloro che non pagavano la tassa comunale:

Orbene (è cosa appena credibile!) fra i 103 protestanti, ve ne sono 5 senza voto in Locarno e 26 in arretrato nel pagamento delle imposte e che quindi domandano la loro esclusione! [...] Il 6 maggio, pertanto, 26 cittadini si ergono protestando contro un diritto che molti non hanno, e dichiarano che non lo eserciteranno fin quando non verrà loro tolto! La storia forse non registra atto più buffo!...¹⁴.

L'assemblea del 21 maggio 1888 rinviò il messaggio municipale ad una speciale commissione per farne un rapporto. La commissione riprese sostanzialmente le considerazioni del Municipio. Il suo rapporto proponeva la seguente delibera:

L'Assemblea di Locarno si dichiara in massima contraria al Ricorso Felice Rusca p. la radiazione dal Catalogo di 240 Cittadini¹⁵.

Il rapporto fu discusso durante l'Assemblea comunale del 24 giugno 1888, alla presenza di 72 cittadini, ovvero meno del 20% degli aventi diritto. Il Municipio (forse perché conscio che la discussione era politica e che la sua posizione dal profilo giuridico era debole) dichiarò di sottoporsi alla decisione dell'Assemblea, senza ulteriormente prendere posizione. Felice Rusca, e i suoi partigiani, dal canto loro, non si presentarono, proseguendo con l'astensione per protesta. Perciò non vi fu una vera discussione. Le proposte di mediazione fra i partiti cadevano nel vuoto, testimoniando un clima politico che sarebbe sfociato, alcuni anni dopo nella rivoluzione del 1890.

Il Sig. Giugni Andrea fu Andrea propone che s'incarichi una speciale commissione mista, composta cioè da rappresentanti di ambo le opinioni politiche del

14 *Messaggio della municipalità...*

15 ACo Locarno, *Verbale dell'Assemblea comunale*, 24 giugno 1888.

paese, di eseguire lo spoglio dei prospetti d'imposta e ciò onde si possa conoscere i nomi non d'una sola parte, ma di tutti indistintamente quei cittadini che sono in arretrato nel pagamento delle imposte delle taglie. [...]

Il Signor Bianchetti Giacomo combatte la proposta Giugni. Non crede attuabile l'incarico che il proponente vorrebbe affidare ad una Commissione mista, rifiutandosi il partito radicale di partecipare ai lavori commissionali e tenendosi pur sistematicamente lontano dalle Assemblee¹⁶.

Perciò l'Assemblea rifiutò la proposta di Giugni; accettò invece una seconda proposta di Bianchetti, che

[...] ritiene che l'Assemblea non debba limitarsi all'accettazione del voto meramente platonico proposto dalla Commissione, ma propone venga nominata una commissione di due membri, autorizzandola a stare in lite e a far quant'altro sarà del caso onde ottenere dalle superiori autorità la rejezione del Ricorso Rusca¹⁷.

Il decreto del Consiglio di Stato (datato 25 ottobre) e quello analogo del Commissario di governo (datato 3 novembre) furono presentati dal sindaco Giuseppe Volonterio al Municipio durante la seduta del 9 novembre 1888. In pratica il ricorso Rusca fu rigettato, ma fu confermata la sua tesi. Il primo esposto di Rusca, del 15 gennaio, non fu preso in considerazione per motivi formali: chiedeva infatti l'esclusione dei cittadini che non pagavano le imposte in modo generico, senza elencarne i nomi. I ricorsi contro il catalogo civico dovevano però riferirsi a casi concreti. Il secondo ricorso, quello del 16 aprile, elencava invece chi, a parere di Rusca, doveva essere escluso dal catalogo. In questo secondo caso, l'autorità cantonale confermò l'opinione della delegazione municipale, che affermava esservi degli errori nelle valutazioni su chi avesse pagato o no le imposte¹⁸. Pertanto il decreto concludeva «colla rejezione in ordine del ricorso del 16 aprile u.s. del Sig. Tenente Colonnello Felice Rusca, con invito però alla Municipalità perché nella confezione del proprio catalogo elettorale, voglia attenersi strettamente ai dispositivi delle veglianti leggi, non tenendo calcolo della pratica fin qui usata»¹⁹.

16 ACo Locarno, *Verbale*....

17 ACo Locarno, *Verbale*....

18 ACo Locarno, *Esibito del 3 novembre 1888*, sc. AB 219.

19 ACo Locarno, *Risoluzioni Municipali*, 9 novembre 1888 n. 710.